

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI, DE MICHIeli VITTURI, ROMUALDI, LECCISI, ANFUSO, SERVELLO,
GEFTER WONDRICH, GRILLI ANTONIO, SPONZIELLO, ANGIOY**

Presentata il 1° dicembre 1960

Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche nella passata legislatura furono sollecitate dai vari settori della Camera iniziative che tendevano a concedere agli ex combattenti della guerra 1915-18, che si trovano in particolari condizioni di bisogno, la pensione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ora considerando anche che la classe del 1900, che fu l'ultima a partecipare al conflitto mondiale 1915-18, raggiunge ormai il 60° anno di età, è chiaro che attualmente non si pone più tanto il problema del riconoscimento dell'invalidità, ma che assume per converso particolare rilievo quello delle previdenze relative alla vecchiaia.

La pensione per vecchiaia s'inquadra, in linea generale, nel piano di previdenza che la stessa Costituzione contempla: motivi altamente morali fanno, quindi, ritenere giusto il riconoscimento della pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18 (e conflitti precedenti) i quali non abbiano alcun assegno a carattere previdenziale o pensioni di qualsiasi genere.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18, che godono di altre forme di previdenza, possono far valere gli anni di guerra ai fini delle pensioni ordinarie. I più sfortunati, che non sono riusciti, per vari ordini di motivi, compresi particolari rapporti di lavoro che non

prevedevano forme di previdenza, ad assicurarsi una pensione, perdono anche la possibilità, concessa a tutti gli altri, della contabilizzazione ai fini pensionistici degli anni di guerra. Non rimane per essi che un gesto di solidarietà che il Parlamento può ben fare a favore di quanti dopo avere sacrificato lunghi anni della lontana gioventù al servizio dello Stato, si trovano oggi vecchi e in condizioni di disagio.

Con la presente proposta di legge si chiede il riconoscimento del diritto a pensione per la vecchiaia — previo accreditamento di contributi figurativi in analogia alla norma di cui all'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, che si trovino in condizioni di effettivo bisogno.

Il criterio sancito dalla proposta di legge, si riferisce alle disposizioni vigenti per il diritto a pensione e per stabilire la misura relativa, nonché per procedere all'accreditamento figurativo dei contributi, ai sensi del citato articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827.

A tale fine viene richiamata la norma contenuta nell'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo la quale l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di requisiti contributivi, ai fini del diritto a pensione, è

attuata in periodo di dieci anni, a decorrere dal 1952, con una riduzione dei periodi stessi progressivamente decrescente.

Non va dimenticato che il processo di allargamento previdenziale sviluppatosi fortemente proprio dopo la guerra 1915-18, non è ancora completato. Sono ancora numerose le categorie dei lavoratori autonomi che non hanno previdenza.

Le numerose iniziative legislative che sono all'esame del Parlamento per sanare migliaia di casi di lavoratori che per insufficiente coscienza previdenziale non hanno tenuto nel dovuto conto gli stessi strumenti a

loro disposizione, dimostrano la necessità di provvedimenti straordinari. Oggi è il momento di intervenire in favore dei combattenti della guerra 1915-18.

Onorevoli Colleghi, con un modesto provvedimento possiamo alleviare la vecchiaia di quanti al servizio della Nazione, per la difesa quindi del lavoro stesso degli italiani, si sono sacrificati da giovani, e sono poi venuti fuori a distanza oltre i termini per avanzare domanda di pensione per invalidità!

La Camera, approvando la presente proposta di legge, avrà compiuto un altro atto di umana solidarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione di vecchiaia è concessa a chi abbia partecipato alla guerra 1915-18, abbia compiuto 60 anni di età e non abbia altra pensione, assegno o altri redditi.

ART. 2.

Il servizio prestato dal 24 maggio 1915 al 1° luglio 1920 è riconosciuto ai fini della determinazione della pensione. Tale periodo di servizio dovrà essere integrato, ai medesimi fini, da quel numero di anni che si renderà necessario per raggiungere il diritto a pensione, ai sensi delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali.

ART. 3.

Nel caso di morte del pensionato, di cui alla presente legge, spetta una pensione al coniuge ed ai figli superstiti, secondo le norme in vigore nella assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti.

ART. 4.

Lo Stato assume a suo carico:

a) la contribuzione integrativa per conseguire il minimo occorrente per la pensione, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) l'onere complessivo derivante al fondo per l'adeguamento delle pensioni istituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno calcolati nella misura settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

ART. 5.

Il diritto a pensione per vecchiaia è riconosciuto anche a coloro che, trovandosi nelle condizioni citate negli articoli precedenti, siano stati iscritti nell'assicurazione obbligatoria per invalidità la vecchiaia ed i superstiti o in altri trattamenti di pensione comunque denominati, ma che non abbiano conseguito il diritto ad un trattamento di pensione, per essere venuto meno l'obbligo assicurativo.

In tale caso il riconoscimento del servizio militare effettivo, prestato nelle Forze armate italiane dal 24 maggio 1915 al 1° luglio 1920, avverrà con le norme indicate nell'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, se l'interessato è stato assicurato con le norme di detta assicurazione o con i criteri di cui agli articoli precedenti negli altri casi.

ART. 6.

Per la liquidazione, il pagamento delle pensioni e i ricorsi, si intendono richiamate le disposizioni di legge in vigore nella assicurazione obbligatoria per la vecchiaia.